



Sentenza n. 141 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 2 luglio 2024, deposito del 22 luglio 2024
comunicato stampa del 22 luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atti di promovimento: ricorsi nn. 35 del 2023 e 7 del 2024

parole chiave:

BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA – SPESA SANITARIA –
ORDINAMENTO CIVILE – COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
– SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

disposizioni impugnate:

- artt. 35, comma 2, e art. 56 della [legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9](#)
- art. 5, comma 1, della legge della [Regione Sardegna 29 dicembre 2023, n. 21](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 117, terzo comma della [Costituzione](#)
- artt. 3 e 4 dello [Statuto speciale per la Sardegna](#)

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza – estinzione del processo

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un primo ricorso, ha promosso **questione di legittimità costituzionale** di **due disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 9 del 2023**.

Ad essere oggetto della censura è, innanzitutto, l'art. 35, comma 2. La disposizione, tuttavia, è stata successivamente abrogata: ciò ha portato il ricorrente alla rinuncia dell'impugnativa, accettata dalla Regione Sardegna, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio. La seconda disposizione censurata è l'**art. 56**, il quale prevede «che le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l'assistenza ospedaliera possono essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un'attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell'anno 2021 e prevede un incremento del tetto di spesa dell'assistenza ospedaliera nell'anno 2023» che possa superare i limiti posti dalle «disposizioni di legge nazionali che prevedono la riduzione dell'acquisto di volumi di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera finalizzate alla contrazione della spesa pubblica, in quanto la Regione provvede con proprie risorse al finanziamento della spesa sanitaria». L'art. 56

contrasterebbe con l'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, indicato come norma interposta, facendo discendere una violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., anche qui con riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica. Come per la precedente disposizione, la censura è mossa anche nei confronti degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il Presidente del Consiglio argomenta che i limiti di spesa previsti dalla norma interposta, con riferimento alle risorse destinate a finanziare la spesa sanitaria, «costituirebbero un limite invalicabile non solo per l'amministrazione pubblica ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustificerebbe l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario».

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con un secondo ricorso, ha impugnato l'art. 5, comma 1, della legge Regione Sardegna n. 21 del 2023, il quale modifica il già impugnato art. 56 della legge Regione Sardegna n. 9 del 2023, per violazione, ancora, dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 3, 81, 97, primo comma, Cost., in relazione all'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, che ha introdotto i limiti di spesa, successivamente rideterminati dall'art. 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023, e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale.

Dichiarata l'inammissibilità di molte delle censure per carenza di motivazione, la Corte affronta nel merito solo quelle sollevate in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., che reputa **non fondate**.

La giurisprudenza della Corte, con riguardo ai vincoli di finanza pubblica posti dalla legislazione statale, è costante nell'affermare che «si applicano, di regola, anche ai soggetti ad autonomia speciale [...] poiché funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e a garantire l'unità economica della Repubblica [...] dato che la finanza delle Regioni a Statuto speciale è parte della finanza pubblica allargata». Inoltre, la Corte ha anche affermato che i tetti di spesa costituiscono dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Tuttavia, **la Regione autonoma Sardegna «rientra nel novero degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale»**. Pertanto, **il «finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale a carico del bilancio della Regione autonoma Sardegna comporta [...] che lo Stato non possa intervenire con norme che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Regione autonoma»**. Nel caso oggetto dello scrutinio della Corte, «i vincoli recati dall'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, non si riferiscono alla Regione autonoma Sardegna che provvede autonomamente e integralmente al finanziamento del proprio sistema sanitario».

Alessandro De Nicola